

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE,  
IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA  
RAZIONALIZZAZIONE PER LA TELEFONIA  
MOBILE CELLULARE.**

## **CAPO 1 PREMESSA**

### **Art.1**

#### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Laconi, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radiazioni e microonde.

### **ART.2**

#### **OBBIETTIVI**

1. Con il presente regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico, garantire l'attuazione, l'installazione degli impianti diretti alla diffusione del segnale radio per la telefonia cellulare, del principio della cautela, della minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento alle aree di pertinenza di attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, della tutela della salute e dell'ambiente e del minore impatto ambientale e paesaggistico, nonché promuovere la corretta informazione alla popolazione.

## **CAPO 2**

### **PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

#### **ART.3**

##### **PROCEDURE ANNUALI DELLE INSTALLAZIONI**

- 1.)Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti nel territorio comunale, con particolare riferimento alla esposizione della popolazione, ciascun Gestore di rete per la telefonia mobile presenta al Comune, tramite l' U.T.C., il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo, corredato dalla localizzazione degli apparati e della documentazione tecnica prevista: scheda "A"
- 2.)Finalità della programmazione è assicurare la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche attraverso il più razionale inserimento degli impianti nel territorio, perseguendo la minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici a carico delle popolazioni interessate e della tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- 3.)Obiettivo della programmazione è garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia cellulare per i fini di cui sopra, privilegiando la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune anche attraverso la condivisione di siti, l'individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici, a partire da quelli tecnologici.

I programmi di cui al presente articolo sono valutati dal Gruppo Tecnico di Valutazione per gli impianti per la telefonia mobile di cui all'articolo 5

#### **ART.4**

##### **Valutazione di programmi annuali**

1. Ciascun Gestore presenta al Comune, tramite l'U.T.C., il Programma annuale (in cinque copie) degli impianti fissi che intende installare.
2. Il Programma, che dovrà corrispondere alle finalità e agli obiettivi di cui al succitato art. 3 punti 2 e 3, verrà presentato entro il 30 Settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e sarà corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica prevista all'art. 2 comma a.
3. Qualora uno o più gestori non presentino la rispettiva programmazione entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione dei singoli impianti seguiranno le procedure e i tempi previsti per i siti non compresi nel programma annuale (art. 7 punto 1)
4. Il Programma annuale, oltre a indicare la localizzazione degli impianti, può individuare aree circoscritte ( di raggio non superiore ai 150 metri) nelle quali il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale, prevede ad installare stazioni radio base. Il programma, completo dei dati precedentemente richiamati verrà consegnato su supporto cartaceo ed informatico.
5. Il Gruppo Tecnico di valutazione valuta i programmi, entro i 90 giorni successivi al 30 settembre. Di questi 90 giorni, i primi 60 sono riservati alla verifica della rispondenza della programmazione alle finalità e al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 e pertanto le domande per il rilascio delle singole concessioni/autorizzazioni edilizie dei siti dovranno essere presentate solo dopo la decorrenza dei suddetti 60 giorni.
6. Il Comune darà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'albo Pretorio del Comune di Laconi, fissando un termine di giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque sia titolare di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dalla installazione dell'impianto.
7. Entro 30 giorni il GTV, potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata. Nel caso di richiesta di integrazione i termini di conclusione del procedimento verranno interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale.
8. Il GTV può convocare una riunione con i gestori per proporre eventuali modifiche ai siti puntuali e/o alle aree di ricerca presentate e/o l'eventuale condivisione dei siti. La documentazione relativa alle eventuali modifiche concordate con i gestori dovranno pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale entro 15 giorni dalla data della suddetta riunione; diversamente dette modifiche non potranno essere considerate ai fini della conclusione della procedura autorizzativa.
9. Il GTV effettua una prima valutazione e redige una relazione tecnica che verrà trasmessa, unitamente ai Programmi, all'Ufficio Tecnico Comunale per l'acquisizione del parere dello stesso, parere che dovrà pervenire all'ufficio richiedente entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

10. Il Gruppo Tecnico di cui all'art. 5 procede ad effettuare la valutazione tecnica definitiva dei programmi, ivi compresa la valutazione delle osservazioni presentate, redigendo apposita relazione conclusiva.
11. Nella relazione conclusiva sono individuati gli impianti puntualmente identificati nei programmi che rispettano la normativa vigente e quanto previsto dal presente regolamento, in particolare per quanto previsto dagli artt. 12 e 13. Per i siti indicati come aree di ricerca, la relazione può indicare prescrizioni da osservare ai fini del rilascio della autorizzazione/concessione del sito puntuale.
12. Il Comune autorizza l'installazione degli impianti previsti nei programmi o parte di essi sulla base della relazione conclusiva del GTV. L'autorizzazione verrà rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale entro 90 giorni decorrenti dal 30 Settembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 in relazione alla necessità di richiedere la concessione/autorizzazione edilizia ove prevista dalla legge e dai Regolamenti edilizi vigenti. Il Consiglio Comunale verrà informato, in aula, relativamente alla relazione conclusiva di cui al punto 11. Il relativo atto non verrà sottoposto a votazione.

## **ART. 5**

### **Gruppo tecnico di valutazione**

1. Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione.
2. Tale Gruppo, coordinato da un funzionario del Comune di Laconi, è costituito da rappresentanti degli uffici Comunali e da personale del Presidio Multizonale di Prevenzione, Area Fisica della A.S.L. Di seguito denominata A.S.L.
3. A.S.L. formalizzano i pareri di competenza nell'ambito dell'attività del GTV.

## **ART. 6**

### **Autorizzazione dei singoli impianti inclusi nella pianificazione annuale**

1. In tutti i casi in cui l'installazione dei manufatti relativi ai singoli siti necessita a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti della concessione o autorizzazione edilizia, le domande di concessione edilizia e/o autorizzazione edilizia dovranno essere presentate all'Ufficio Tecnico Comunale corredate dalla documentazione necessaria per il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia e per l'espressione del parere della ASL. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda potrà essere richiesta la presentazione di documentazione integrativa; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.
2. Il rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia, fermo quanto stabilito al punto 6 dell'art. 4, avverrà entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta. Al rilascio dell'atto concessivo/autorizzativo seguirà comunicazione, da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, di conclusione del procedimento.
3. I Gestori garantiscono di comunicare al Comune, ed ASL, entro 20 giorni, l'avvenuta attivazione e/o modifica degli impianti autorizzati/concessionati per consentire

l'aggiornamento del Catasto informatizzato e della mappa dei livelli di emissione del fondo elettromagnetico relativa all'area di installazione.

4. Ogni e qualsiasi modifica dell'impianto seguirà l'iter procedurale indicati dal presente regolamento.

## **ART. 7**

### **Autorizzazione di singoli impianti non inclusi nella programmazione annuale**

1. In casi particolari e per motivate esigenze di copertura del servizio, singoli impianti non previsti dal programma annuale potranno essere autorizzati nel rispetto delle procedure di informazione di cui all'art. 15 e la relativa autorizzazione/concessione verrà rilasciata, entro i 120 giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione prevista, fermo restando che le domande di autorizzazione/concessione per gli impianti non previsti nella programmazione annuale potranno essere presentate solo successivamente all'autorizzazione dei programmi annuali.
2. Nel caso di variazioni degli impianti installati rispetto all'autorizzato, modifiche che comunque non interessino il manufatto, i gestori si impegnano ad inviare preventivamente al Comune, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, la documentazione relativa, che sarà trasmessa alla ASL al fine di ottenere, entro 60 giorni, la necessaria autorizzazione.

## **ART. 8**

### **Impianti mobili e stagionali**

1. Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che non necessita di concessione/autorizzazione edilizia e viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito.
2. Gli impianti di cui al punto 1, possono essere previsti:
  - a) a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;
  - b) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta e per un tempo massimo di quattro mesi.
- 3) Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) Parere favorevole della ASL;
  - b) Descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
  - c) Localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000.
- 4) In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante

polizza fidejussoria ed atto unilaterale d'impegno alla rimozione, senza nulla pretendere. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti li configura come installazioni non autorizzate.

- 5) Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico ( impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. La concessione/autorizzazione edilizia inizialmente rilasciata riporterà le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.

### **CAPO 3**

#### **ART. 9**

#### **CATASTO**

- 1) L'Amministrazione Comunale, realizza e aggiorna il catasto delle stazioni radio base esistenti, corredato delle caratteristiche tecniche necessarie alla valutazione dei campi elettromagnetici. La relativa mappa viene gestita su cartografia informatizzata.

#### **ART. 10**

#### **Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico**

- 1) Al fine di inquadrare l'intera pianificazione secondo i criteri di cui all'art. 2 e per la generale caratterizzazione del territorio, viene realizzata ed aggiornata, con il coordinamento della ASL, la mappatura del fondo elettromagnetico.

#### **ART. 11**

#### **Vigilanza e controllo**

1. Il Comune effettuerà attività di controllo e di vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per prevenire forme di inquinamento elettromagnetico, avvalendosi dei Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. Verrà promosso il monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.
2. Le attività di controllo e vigilanza sono effettuate direttamente dalla A.S.L. secondo le modalità definite con apposito Accordo.
3. La A.S.L. effettuerà verifiche strumentali, successivamente all'installazione dell'impianto nei punti ritenuti più significativi, nei seguenti casi:
  - a) qualora la valutazione teorica dell'esposizione ai c.e.m. sia superiore a 1,5 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza superiore a 4 ore giornaliere,
  - b) nelle aree sensibili ( aree con attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, di svago );
  - c) in tutte quelle situazioni in cui, anche di concerto con l'Amministrazione Comunale, se ne ravveda l'opportunità.

**CAPO 4**  
**DIVIETI, LIMITAZIONI, PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI**  
**DI TELEFONIA MOBILE**

**ART.12**  
**Divieti di localizzazione**

1. Le localizzazioni di impianti SRB sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e di svago, nelle zone di parco classificate "A" e nelle riserve naturali, nonché su edifici di valore storico, architettonico e monumentale. Si precisa che gli edifici di valore storico architettonico e monumentale sono quelli individuati dal DLgs 490/99 e relativo regolamento e che le attrezzature sanitarie assistenziali e scolastiche (delimitate dal perimetro esterno ) sono individuate e specificate dalle norme di attuazione del vigente PUC e relativa cartografia. Si precisa, inoltre, che per "aree con attrezzature sanitarie" sono da intendersi quelle ove è prevista la degenza, fino a diversa identificazione normativa e/o giurisprudenziale.

**ART. 13**  
**Limitazioni**

- 1) Nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e di svago, nonché in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, la localizzazione di nuovi impianti avviene perseguendo l'obiettivo di qualità di 3 V/m valutato ai ricettori.
- 2) Deve essere mitigato, per quanto possibile, l'impatto visivo delle stazioni radio base e deve comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio.
- 3) In riferimento al punto 2, nel Comune di Laconi i nuovi impianti ripetitori saranno dislocati all'esterno dei centri abitati quando questo, a parità di servizio offerto, garantisca la minimizzazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico per la popolazione complessivamente interessata.

**ART.14**  
**Risanamenti degli impianti fissi**

- 1) Per quanto concerne le modalità e le procedure relative ai risanamenti degli impianti di telefonia mobile si richiama quanto previsto dalle successive indicazioni:
  - a) gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui all'art.3 l'adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- b) per le finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione.
- c) dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente il gestore da comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
- 2) Gli impianti in essere all'entrata in vigore del presente regolamento devono tendere a perseguire l'obiettivo di qualità previsto al comma 1 dell'art. 13 attraverso un percorso concertativo con i soggetti gestori.

## **CAPO 5 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE**

### **ART. 15 Partecipazione**

- 1) Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune di Laconi e sulla stampa locale fissando un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse.
- 2) Il Comune assicurerà alla Cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

### **ART.16 Informazione**

- 1) Verranno organizzate, in collaborazione con la ASL, iniziative di informazione della cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e, di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico.

### **ART.17 Sanzioni**

- 1) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, è punito con la sanzione amministrativa da € 2582.28 a € 10329.14. Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, presentano alle competenti Autorità i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.



- 2) Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito previa diffida ad adempiere entro un congruo tempo assegnato dalla Autorità competente, con la sanzione di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione l'Autorità provvede ad interdime l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.
- 3) Chiunque installa impianti per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da € 2582.28 a € 10329.14. Qualora l'impianto risulti anche attivato l'Autorità competente provvede ad interdime l'uso.
- 4) Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato per gli impianti mobili di telefonia mobile.
- 5) Nel caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente, oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzativi da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

## **Art. 18**

### **SPESE DI ISTRUTTORIA**

1. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale sono a carico del richiedente. Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola installazione e secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di € 516.46, ed un massimo di € 1549.37 da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio della autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio delle concessioni edilizie previste.

## **ART. 19**

### **Disposizioni finali**

- 1) Si richiamano in quanto compatibili i contenuti dei seguenti documenti:
  - a) Protocollo di intesa per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare compresi quelli mobili.
  - b) Accordo fra Comune di Laconi, ASL n° 3 di Nuoro.

## **SCHEDA "A"**

### **Documentazione Tecnica**

- 1) Elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio della autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

2. Cartografia aggiornata in scala adeguata del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione dei nuovi impianti nonché di quelli già installati.
3. Elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via, il numero civico.
4. Per ogni singola installazione, deve essere prodotto la seguente documentazione relativamente a:
  5. caratteristiche del sito;
  6. progetto dell'impianto in scala 1:200;
  7. Inserimento fotografico;
  8. Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione
  9. Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria
10. Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle loro destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord)
11. Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione.
12. Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
13. Direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per ogni cella per ogni direzione puntamento;
14. Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in db della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
15. Relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
16. Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione
17. Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
18. Inoltre, per antenne installate su edifici: planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100, con il posizionamento delle antenne.
19. Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito: lunghezza sbraccio; inserimento fotografico; prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici; pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore, le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc...).
20. La pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle: distanze e altezze dei luoghi specificati; stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna, (interno edicola, negozi ed abitazioni, etc...).
21. In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del locale o dei locali interessati dalle installazioni con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore, comprensiva dei locali confinanti